

R.G. n. 4491/2017

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Susanna Zavaglia;

Dott.ssa Costanza Perri;

Dott.ssa Silvia Rossi

nel procedimento R.G. n. 4491/2017

Letto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 10 co. 6 legge n.3/2012 e dell'art. 739 c.p.c. da _____, identificata come in atti, con il patrocinio dell'avv.to Fontana Riccardo, avverso il decreto del 19 ottobre 2017 con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei beni proposta dalla debitrice ai sensi dell'art. 14 ter della citata legge n. 3/2012;

premesse che

il predetto reclamo è volto, in prima istanza, a sindacare la decisione del giudice monocratico nella parte in cui dichiara la domanda inammissibile per difetto della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento ;

a giudizio della ricorrente, infatti, non corretta è la valutazione relativa alla ricostruzione operata con riguardo alla struttura organizzativa dell'OCC Romagna;

in particolare, nella prospettiva del reclamante, il predetto organismo è stato istituito in forma associata con conseguenziale denominazione "*Associazione Organismo di composizione della crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì/Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara*", in breve denominato *OCC Romagna*; lo scopo di una tale struttura è quello di garantire l'ampliamento della territorialità dell'OCC già operativo nel circondario di Forlì/Cesena, così come indicato nell'istanza

Firmato Da: ZAVAGLIA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 47180 - Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 573020 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40559



presentata dall'organismo stesso al Ministero della Giustizia in data 17 novembre 2016 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella Sezione A nel registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

pertanto, se è vero che la sede legale dell'organismo, è stabilita in Forlì, le ulteriori sedi (Rimini, Ravenna e Ferrara) sono sedi operative presso le quali, in giorni prestabiliti, è garantita la presenza del Referente del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (dott. Lombardi Lisa); ciò a conferma della operatività effettiva di tutte e quattro le sedi nella gestione del procedimento al momento della presentazione delle domande per la risoluzione della crisi;

alla luce di quanto indicato, la reclamante non condivide la soluzione adottata dal giudice monocratico circa la individuazione nella sola sede di Forlì della sede "principale ed effettiva" e, dunque, "unica" dell'OCC Romagna, con conseguente difetto in capo alle sedi secondarie della possibilità di redigere la relazione richiesta dalla legge n.3/2012, atteso che, come indicato nel decreto reclamato, l'Associazione *"integra una struttura con un'unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell'ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un'associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo"*;

seguono poi ulteriori motivi di reclamo in ordine alla negata fattibilità del Piano liquidatorio come ripresentato in data 18 settembre 2017;

rilevato che

Il Tribunale ritiene di dover confermare il decreto reso dal giudice monocratico;

vi sono, infatti, plurimi elementi che depongono in tal senso;

in primo luogo, il testo della citata legge n.3/2012 il quale, atteso il combinato disposto di cui agli artt. 7, co.1, e 9. co., prevede che l'organismo di composizione della crisi competente nella gestione del procedimento sia quello la cui *sede* si trova nel circondario del Tribunale del luogo di residenza (o sede principale) del debitore;



Firmato Da: ZAVAGLIA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7180 - Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 573020 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d486

in secondo luogo, il testo del “Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” che, dopo aver previsto all’art. 5 come gli organi dell’OCC siano il “Referente”, la “Segreteria Amministrativa” e il “Comitato Consultivo”, dispone, all’art. 7, come la *“segreteria amministrativa è presso la sede dell’associazione; tuttavia, stante la natura pluriterritoriale dell’Associazione, presso la sede di ciascun ordine aderente all’associazione, sarà costituita una sede amministrativa secondaria di sola raccolta di documenti e informazioni che dovranno esser prontamente inoltrati alla sede amministrativa”*;

la segreteria amministrativa, depositaria delle domande pervenute all’Organismo e della documentazione a corredo, è l’organo deputato a verificare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi, sottoponendo, altresì, la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

pertanto, la segreteria amministrativa riveste un ruolo determinante ed accentratore nella procedura in esame in quanto organo propulsore dell’attività istruttoria e dell’attività valutativa in ordine alla fattibilità del piano di risoluzione della crisi;

la stessa, per espressa previsione regolamentare, ha un’unica sede effettiva; essa coincide con la sede legale dell’associazione;

per indicazione, infatti, dello Statuto dell’OCC Romagna, all’art. 2, *“la sede dell’associazione è in Forlì, in Corso Mazzini al civico 165 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Forlì”*; le ulteriori “sedi degli Ordini associati” di cui parla lo Statuto, considerato quanto indicato dal Regolamento sopra citato, devono invece intendersi come sedi solo secondarie; questo Tribunale condivide l’orientamento già espresso da taluni Tribunali di merito per i quali *“la sede dell’organismo, come quella del debitore, deve essere quella (l’unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’OCC soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l’OCC soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale (Ordini professionali ed articolazioni delle Camere di Commercio o del Comune, come il Segretariato*

Firmato Da: ZAVAGLIA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7180 - Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 573020 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0599



sociale) hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di Tribunale”

(Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2014);

l'art. 7 del citato Regolamento chiaramente individua nella sola sede di Forlì (sede legale dell'Associazione) la sede effettiva, dovendosi intendere per essa, per giurisprudenza costante, *“il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente”* (in questi termini, si veda, *ex multis*, Cass. 10243/2000; Cass. ord. 1813/2014);

la sede di Rimini, dunque, istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, non può qualificarsi come “sede effettiva”, essendo, di contro, attiva solo per la raccolta di dati e, come tale, priva di alcun potere decisionale e direzionale;

conseguentemente deve ritenersi che manchi, nel circondario del Tribunale di Rimini, una sede effettiva dell'OCC Romagna;

l'OCC Romagna, dunque, per come ad oggi strutturato a livello organizzato sul territorio, è, di fatto, privo di una sua piena operatività nel territorio riminese, essendo l'Organismo legittimato ad operare solo nel circondario del Tribunale di Forlì;

pertanto, qualora sia competente ai sensi dell'art. 9 della legge n. 3/2012, il Tribunale di Rimini, perché in tale circondario risiede il debitore istante, la relazione richiesta dalla citata legge non può essere rilasciata dall'OCC Romagna;

le conclusioni imposte dall'ermeneutica della normativa testè ricordata non pregiudicano, in ogni caso, il diritto del debitore ad accedere alla procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge 3/2012;

vero è, infatti, che non risultano istituiti ulteriori organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Rimini;

Firmato Da: ZAVAGLIA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7180 - Firmato Da: ROSSI SILVIA VIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 573020 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0509



cionondimeno l'art. 15, co. 9, della legge richiamata prevede, per l'ipotesi prospettata, la possibilità per il debitore di rivolgersi al Tribunale per la nomina di un professionista (anche in forma di società fra professionisti) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F. o di un notaio cui vengano affidati i medesimi compiti e le medesime funzioni attribuite *ex lege* all'organismo di composizione della crisi;

tale previsione, dunque, colma qualsiasi vuoto di tutela del debitore con riguardo a quelle realtà territoriali prive di organismi rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge;

tale soluzione non contrasta con la recente ordinanza n. 19740 della Corte di Cassazione dell'8 agosto 2017, atteso che la stessa preclude l'accesso al Tribunale per la nomina del professionista solo per l'ipotesi in cui sia presente nel relativo circondario un Organismo di Composizione della Crisi, cui deve necessariamente rivolgersi il debitore;

mancando nel circondario del Tribunale di Rimini un Organismo a tal fine istituito non si pone alcuna preclusione nell'accesso al Tribunale per la domanda di risoluzione della crisi nelle forme della giurisdizione volontaria;

ritenuto che

la conferma della decisione assunta dal giudice monocratico in punto di inammissibilità del ricorso per difetto della relazione dell'OCC non consente di valutare l'istanza nel merito

P.Q.M.

Visto l'art.10, co. 6, l. n. 3/2012 e l'art. 739 c.p.c.

RIGETTA il reclamo proposto da

avverso il decreto n. 3649/2017 RG

1918/2017 emesso in data 19.10.2017

Rimini, 14/12/2017

Dott.ssa Susanna Zavaglia

Dott.ssa Costanza Perri



Dott.ssa Silvia Rossi

Firmato Da: ZAVAGLIA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7180 - Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 573020 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d959e

